

SPECIAL

# taxnews

Riforma Fiscale

6

Principali novità  
del D.Lgs. c.d.  
«Adempimenti»





Il Decreto Legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 c.d. «Adempimenti», emanato in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 ed in vigore dal 13.01.2024, attua una serie di semplificazioni delle norme in materia di adempimenti tributari. Nel proseguo vengono commentate le principali novità.

### Modifica alle scadenze dei versamenti rateali delle imposte (art. 8)

Tra le novità in materia di riscossione, l'art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024 apporta una modifica alle scadenze dei versamenti rateali delle imposte.

In tema di rateizzazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Redditi, IRAP ed IVA, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, il summenzionato art. 8 prevede:

- la proroga al 16 dicembre del termine per perfezionare il piano di rateizzazione;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti. In tal modo, la disciplina che, fino al 2023, era prevista esclusivamente per i titolari di partita IVA è stata ora estesa altresì ad i contribuenti senza partita IVA (per i quali la scadenza era la fine di ciascun mese).

Con tale proroga, viene sostanzialmente aggiunta una rata al piano di rateizzazione che, sino al 2023, vedeva come termine di conclusione il mese di novembre.

Per quanto riguarda la decorrenza, la modifica trova applicazione a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi, per i soggetti «solari», dai versamenti da effettuare nel 2024. Ne deriva che tali disposizioni sono già applicabili alla rateizzazione del versamento del saldo IVA 2023, con scadenza 18 marzo 2024.

Infine, segnaliamo la soppressione dell'obbligo di esercizio dell'opzione per la rateizzazione in dichiarazione, venendo così in rilievo il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento. Tale opzione, normativamente prevista, era tuttavia presente solo nel modello 730, dove dovrebbe comunque restare ai fini dell'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta.

### Modifica dell'importo minimo dell'IVA da versare, derivante dalle liquidazioni IVA periodiche mensili e trimestrali (art. 9, co. 1-3)

L'articolo 9, commi 1-3, del Decreto Legislativo 1/2024 ha modificato l'importo minimo dell'IVA da versare, derivante dalle liquidazioni IVA periodiche mensili e trimestrali, aumentandolo da 25,82 euro a 100,00 euro.

In particolare, la norma in commento ha modificato sia l'art. 1, c.4, DPR n. 100/1998 che l'art.7, c. 1, lett. a), DPR n. 542/1999:

- con riferimento ai contribuenti che liquidano l'IVA su **base mensile**, se l'importo dovuto non supera i 100 euro il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- per i contribuenti che liquidano l'IVA su base trimestrale invece, se l'importo dovuto in uno dei primi tre trimestri solari non supera i 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Per entrambi i casi di liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale), la norma in questione individua il 16 dicembre dello stesso anno quale termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA sottosoglia.

Questo nuovo limite si applica a partire dalle somme dovute per le liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

La prima liquidazione che rientra sotto il nuovo limite è quella relativa al mese di gennaio 2024, la quale deve essere effettuata entro il 16 febbraio 2024.



## Versamento cumulativo delle ritenute alla fonte (art. 9 co. 4-5)

A decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, con riferimento alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni di cui agli art. 25 e 25-bis del DPR 600/1973, è previsto che, se l'importo dovuto non supera 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme al versamento relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16 gennaio.

## Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti all'adempimento per i mesi di agosto e dicembre (art.10)

Il D.Lgs. «Adempimenti» introduce nuove disposizioni in merito alla sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti all'adempimento per i mesi di agosto e dicembre.

Nello specifico la sospensione varrà, salvo in casi di « indifferibilità e urgenza», dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e avrà ad oggetto i seguenti atti:

- comunicazioni degli esiti di controlli automatizzati (di cui agli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633);
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali (ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600);
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (di cui all'art. 1, comma 412, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311);
- inviti all'adempimento - comunicazioni di compliance (di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Rimane applicabile per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, la sospensione feriale dal 1.8 al 4.9 di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata ai sensi dell'art. 7-quater, co. 17, del DL 193/2016.

Resta applicabile anche la sospensione dal 1.8 al 4.9 di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

## Calendario delle dichiarazioni fiscali (art. 11)

Per i soggetti Ires, persone fisiche, società e associazioni, il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre); analogamente per i soggetti aventi periodo di imposta non solare, il suddetto termine è fissato all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Le nuove scadenze avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alle modifiche in esame.

Per il solo periodo di imposta 2023 il Decreto Legislativo approvato in data 25.1.2024 ha previsto la proroga al 15 ottobre 2024 (ossia al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta) del termine di trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali.



## Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione (art. 13)

Viene previsto che in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e ritenute, dei crediti d'imposta soggetti all'obbligo di indicazione, non si determina la decadenza dal beneficio.

A seguito dell'introduzione di questa novità, viene concessa per esempio la possibilità di utilizzare in compensazione un credito d'imposta anche se non indicato nel "Quadro RU" del modello redditi.

Tale norma non si applica, tuttavia, ai crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis (articolo 10 del DM 31.5.2017 n. 115), per i quali resta invece ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 (vale a dire dal periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari").

## Regime premiale ISA - Innalzamento della soglia per l'esonero dell'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia (art.14)

L'art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024 - modificando l'art. 9-bis, co. 11, lett. a) e b) del DL n. 50/2017 - ha introdotto l'incremento della soglia in base alla quale, i soggetti che ottengono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. «ISA»), sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione «orizzontale» di imposte dirette, IRAP ed IVA;
- dei rimborsi IVA.

Il limite fino al quale i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità sul modello da cui emerge il credito passerà:

- dai precedenti 50.000 euro annui, ai 70.000 euro annui per quanto riguarda i crediti IVA richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione «orizzontale» nel modello F24;
- dai 20.000 euro annui, ai 50.000 euro annui per quanto riguarda la compensazione «orizzontale» di imposte dirette e IRAP.

Appare opportuno segnalare che, nonostante il D.Lgs. n. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.01.2024, l'applicazione della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all'emissione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. L'articolo 9-bis, co. 12, del DL 50/2017 demanda infatti a tale provvedimento la definizione dei livelli ISA ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali. Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 140005 del 27.4.2023.

Tale impostazione appare confermata dalle istruzioni al modello IVA 2024, periodo di imposta 2023, approvate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs.1/2024, le quali continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000 euro, per l'utilizzo del credito IVA relativo al 2023, (emergente dalla Dichiarazione IVA 2024) così come ai crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2024.

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 07 febbraio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

